

UOC A.A.G.G. e Legale

**Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1000 del 17/12/2019

**OGGETTO: PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 000015611/2017 PARI
AD EURO 217,50.**

Esercizi/o 2020 - conto 509030203 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 217,50**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC A.A.G.G. e Legale Proposta n° DT-1052-2019

L'estensore

Marco Alamari

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO PAGINA 1 F23

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
- PREMESSO** che l'Agenzia delle Entrate con avviso 2017/003/SC/000015611/0/002 prot. I.F.O. n° 16928 del 16.12.2019 ha richiesto il pagamento spese registrazione sentenza civile n. 000015611/2017 emessa dal Tribunale Civile in data 02/08/2017;
- RITENUTO** che le spese di liquidazione non sono a carico esclusivo dell'attrice, ma vanno ripartite tra le parti pro quota e in solido per l'intero verso l'Agenzia delle Entrate;
- ATTESATO** che a seguito del pagamento effettuato questi Istituti provvederanno alla richiesta del rimborso di euro 108,75 alla controparte;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
- ATTESTATO** altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- effettuare il pagamento delle spese di registrazione della sentenza civile n. 000015611/2017 pari ad € 217,50 attraverso il mod. F23;
- far gravare la relativa spesa di € 217,50 sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2020;

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.


Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

AAGG KE

IFO DI ROMA	
MODULARIO F- TASSE - 18 bis	16 DIC. 2019
Prot. Arrivo n. <u>16928</u>	



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2017/003/SC/000015611/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP)

Il DIRETTORE PROVINCIALE CARBONE VINCENZO

avverte

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DOMICILIATO IN
VIA ELIO CHIANESE 53 00144 ROMA (RM)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

C.F. 02153140583

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000015611/2017

DEL 02/08/17 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE

e per i seguenti motivi:

A FRONTE DEL SUDETTO ATTO GIUDIZIARIO VIGE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ART.1 E 37 DEL DPR 26/04/86 N.131. LIQUIDAZIONE IN OTTEMPERANZA TARIFFA ALL., PARTE I, ART. 8. L'IMPOSTA E' DOVUTA IN SOLIDO DALLE PARTI IN CAUSA.
OGGETTO DELLA SENTENZA: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA
ATTORE: FRASCA ADRIANA
CONVENUTO: I.F.O. ISTITUTI OSPITALIERI FISIOTERAPICI
PER INFORMAZIONI, EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME CONTATTARE:
SARA.FORTE@AGENZIAENTRATE.IT - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SARA FORTE
(DP.FROSINONE.UTCASSINO@AGENZIAENTRATE.IT)

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	217,50 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
LAURO FIONDA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CARBONE VINCENZO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **SARA FORTE**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2017/003/SC/000015611/0/002

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI: DP.IROMA.UTROMA2@AGENZIAENTRATE.IT
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE DELLA DP I DI ROMA**

AVVERTENZE

Il presente avviso di liquidazione è stato emesso dall'Ufficio Territoriale di Cassino, DP Frosinone, come da disposizione organizzativa n.10 del 1 marzo 2019 del Direttore Regionale del Lazio, con la quale è stata attribuita la lavorazione di alcuni provvedimenti giudiziari di competenza della Direzione provinciale I di Roma.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi ai seguenti recapiti:

Ufficio Territoriale di Cassino Via Ausonia Vecchia snc 03043 Cassino FR

dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it

dp.frosinone.utcassino@agenziaentrate.it

Fax.0650763668

Referenti:

- LAURO FIONDA
- Mail: Lauro.Fionda@agenziaentrate.it
- Tel. 0775810353 (martedì e giovedì dalle ore 10,15 alle ore 12,15)

PRIMA DI CONTATTARE L'UFFICIO SI INVITA LA S.V. A LEGGERE CON ATTENZIONE IL MODULO "DOMANDE FREQUENTI"

Eventuali istanze di autotutela corredate da idonea documentazione, nonché copia del documento di identità, vanno presentate all'Ufficio Territoriale di Cassino ai recapiti indicati.

Si invita la S.V ad inviare copia della ricevuta di avvenuto pagamento F 23 all'Ufficio Territoriale di Cassino (FR) al fine di procedere alla corretta registrazione dell'Atto giudiziario.

DOMANDE FREQUENTI

Dom.: Cosa devo fare per chiedere informazioni?

Risp.: Inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica : dp.frosinone.utcassino@agenziaentrate.it
È necessario indicare il numero dell'avviso di liquidazione ed ogni altra informazione utile ad identificare la pratica. In alternativa, può inviare un fax al numero 0650763668

Dom.: Posso chiedervi una copia della sentenza/provvedimento giudiziario?

Risp.: NO, le copie delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari devono essere chieste direttamente ed esclusivamente all'organo giudiziario emittente.

Dom.: Non ricordo di essere stato "parte in causa" in questo procedimento giudiziario

Risp.: Nei motivi esposti sul frontespizio sono individuate le altre "parti in causa". Si tenga presente che il tutto si riferisce ad un provvedimento giudiziario emesso dall'Autorità Giudiziaria di Roma.

Dom.: Ho già effettuato il versamento con il mod. F23 quando ho ritirato la sentenza, non comprendo perché l'Ufficio mi notifica ora l'avviso di liquidazione?

Risp.: In questo caso è necessario trasmettere una "richiesta di annullamento dell'avviso di liquidazione" con allegato il mod. F23 e l'avviso di liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica dp.frosinone.utcassino@agenziaentrate.it. In alternativa, può inviare un fax al numero 0650763668.

Dom.: Ritengo errato il calcolo dell'imposta di registro operato dall'Ufficio; cosa devo fare per chiedere una revisione?

Risp.: In questo caso è necessario trasmettere una "richiesta di revisione della tassazione" con allegato l'avviso di liquidazione al seguente indirizzo di posta elettronica dp.frosinone.utcassino@agenziaentrate.it In alternativa, può inviare un fax al numero 0650763668

Dom.: L'importo indicato sull'avviso di liquidazione da chi deve essere versato?

Risp.: Tutti i soggetti che hanno partecipato alla causa sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro (art. 57, comma 1, DPR 131/86). Il pagamento, necessariamente integrale, effettuato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti delle altre parti obbligate.

Dom.: Io ed i miei tre fratelli abbiamo ricevuto complessivamente quattro avvisi di liquidazione; ognuno deve pagare il proprio?

Risp.: No, l'avviso di liquidazione è stato notificato a tutti i coobbligati (vale a dire a tutte le "parti in causa") per il principio di solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, ma è sufficiente che venga effettuato il pagamento integrale di uno solo degli avvisi di liquidazione per estinguere totalmente l'obbligazione tributaria.

Dom.: Tenuto conto che non ho più rapporti con la controparte, posso versare solo la mia quota, ricalcolata in percentuale? **Risp.:** NO, il versamento deve essere effettuato necessariamente per intero da uno dei soggetti a cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Dom.: L'importo indicato con il codice tributo 109T è una multa?

Risp.: Non si tratta di una multa, ma dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'atto giudiziario (Dpr 131/1986)